



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 22

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

OGGETTO: affidamento dell'incarico di rappresentanza, assistenza e difesa nel giudizio di cassazione e relativo impegno di spesa.

Il giorno 30 marzo 2021

ad ore 10:34

si è riunito a Trento presso la sede di Palazzo Trentini

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Presenti:	il Presidente	Walter Kaswalder
	il Vicepresidente	
	i segretari questori	Mara Dalzocchio
		Filippo Degasperi
Assente:	il segretario questore	Michele Dallapiccola

Interviene il segretario generale ad interim Giuseppe Sartori che redige il verbale di deliberazione.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 20 del 12 marzo 2021 con cui è stato deciso di promuovere ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 12/2021 della Corte d'Appello di Trento - sezione lavoro, pronunciata nel procedimento R.G. n. 63/2020 e pubblicata in data 3 marzo 2021, che ha rigettato l'appello principale promosso dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento avverso la sentenza n. 61/2020 e che ha accolto l'appello incidentale, con riforma parziale della predetta sentenza nella parte relativa al danno derivante da minori versamenti contributivi previdenziali;

considerato che con la predetta deliberazione n. 20 del 12 marzo 2021, una volta preso atto dell'assenza di personale dipendente del Consiglio con qualifica di avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, è stato stabilito di rinviare a successiva deliberazione l'affidamento dell'incarico di difesa e rappresentanza in giudizio ad avvocato esterno all'ente;

valutata l'opportunità, in ragione della estrema peculiarità della fattispecie concreta e delle specifiche questioni di diritto attinenti al rapporto di lavoro di natura fiduciaria, di rivolgersi ad un avvocato che abbia esperienza nello specifico campo e che si sia già occupato di analoghe questioni davanti alle giurisdizioni superiori;

considerato che l'affidamento di prestazioni di rappresentanza legale di un'amministrazione a un avvocato del libero foro non ricade nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, lettera d), n. 1) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

preso atto che l'affidamento di prestazioni di rappresentanza legale, pur non sottoposto a procedura di evidenza pubblica, deve rispettare i principi che governano la materia dei contratti pubblici (articolo 4, decreto legislativo n. 50/2016), tra cui quello di economicità, che richiede una previa valutazione di equità e congruità del compenso rispetto alle prestazioni rese, e quello di efficacia, che postula la congruità degli atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico;

considerato che in base alle Linee guida n. 12 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di affidamento dei servizi legali (approvate con delibera del Consiglio n. 907 del 24 ottobre 2018), è possibile procedere all'affidamento diretto di servizi legali ad un determinato professionista solo in presenza di specifiche motivazioni, tra le quali l'Autorità indica le ipotesi "di assoluta peculiarità della controversia" ad esempio per la novità della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dall'amministrazione (§ 3.1.4.2 della delibera citata);

ritenuto pertanto opportuno, nel rispetto dei principi di prudenza, efficienza e quindi al fine del migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico, affidare l'incarico di proposizione del ricorso in appello e la conseguente attività di rappresentanza e di difesa in giudizio all'avv. prof. Lorenzo loele, con studio in Salerno, che risulta essersi occupato di analoga controversia in materia di rapporti fiduciari davanti alla Corte di cassazione;

acquisita la disponibilità dell'avv. prof. Lorenzo loele ad assumere l'incarico in relazione al ricorso in cassazione e verificata la congruità del preventivo di data 29/03/2021 per l'importo di euro 5.290,80 (prot. n. 5587 di data 30/03/2021), posto a confronto sia con altri preventivi di spesa acquisiti dal Consiglio per la difesa davanti alle giurisdizioni superiori, sia con il valore (indeterminato) e la comprovata complessità del giudizio, sia, infine, con i parametri fissati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);

visto il regolamento per l'affidamento di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione di cui alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 5 settembre 2018, n. 65, e in particolare l'articolo 1, comma 2, terzo periodo;

verificata l'insussistenza in capo all'avv. prof. Lorenzo loele di conflitti di interesse con l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 del predetto regolamento

per l'affidamento di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione;

visto altresì il regolamento di organizzazione del Consiglio di cui alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 27 febbraio 2018, n. 16, e in particolare il suo articolo 8;

visto, infine, il regolamento di contabilità del Consiglio provinciale di Trento, di cui alle deliberazioni consiliari 6 marzo 2018, n. 4 e 28 luglio 1982, n.7;

a maggioranza di voti legalmente espressi, con il voto contrario del consigliere Filippo Degasperi;

delibera

1. di conferire, per le ragioni esposte in premessa, al avv. prof. Lorenzo loele, con studio in Salerno l'incarico di proporre ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 12/2021 e di difendere e rappresentare in giudizio il Consiglio provinciale di Trento, riconoscendo allo stesso ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, ivi compresa quella di eleggere domicilio nella sede del Giudice adito, secondo necessità;
2. di autorizzare il Presidente del Consiglio, nella sua qualità di legale rappresentante, a sottoscrivere la relativa procura alle liti;
3. di accettare il preventivo di spesa di data 29/03/2021 (prot. n. 5587 di data 30/03/2021) e di imputare la spesa massima complessiva di euro 6.000,00 comprensiva di c.p.a. e i.v.a., a carico del capitolo 10505 dell'esercizio finanziario 2021.

Adunanza chiusa ad ore 11:30.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Walter Kaswalder

Il verbalizzante
Giuseppe Sartori